



MISURE PER IL SOSTEGNO DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI CON DISABILITÀ GRAVISSIMA AI SENSI DEL D.M. MUR N. 930 DEL 3.7.2026

BANDO DI CONCORSO A.A. 2026 - 2027

**per l'attribuzione dell'assegno di cura forfettario quale contributo alle spese sostenute
per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni
relative al proprio corso di studi**

1. Premessa

Il presente Bando è diretto a sostenere, mediante l'erogazione di contributi economici a valere sulle risorse del Ministero dell'Università e della Ricerca, il diritto allo studio degli studenti universitari, affetti da disabilità gravissima, attraverso un assegno di cura forfettario destinato a contribuire alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

2 Contributo al pagamento dell'assistente personale qualificato

2.1 La misura a sostegno degli studenti universitari affetti da disabilità gravissima di cui al punto 1 consiste nell'erogazione di un assegno di cura forfettario di € 15.000,00 destinato a contribuire al rimborso di costi sostenuti per l'assistenza prestata da parte di personale qualificato, scelto dallo studente o dalla famiglia, documentata da regolare contratto della durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2026 e luglio 2027.

2.2 Le risorse finanziarie funzionali all'attribuzione dell'assegno di cura sopra menzionato verranno attribuite dal Ministero dell'Università e della Ricerca solo dopo la trasmissione dell'elenco degli studenti in condizione di disabilità gravissima che avranno presentato la domanda ai sensi del presente Bando. L'erogazione del contributo agli studenti affetti da disabilità gravissima che saranno risultati idonei avverrà solo dopo l'attribuzione da parte del MUR delle necessarie risorse finanziarie. Il mero inserimento nell'elenco degli studenti idonei non determina pertanto automatica attribuzione del contributo.

2.3 Nel caso in cui le risorse attribuite dal MUR non fossero sufficienti per erogare il beneficio a tutti gli studenti che saranno risultati idonei, il contributo verrà erogato secondo le modalità di cui al punto 6.2.

3. Destinatari e requisiti

3.1 Il presente Bando è rivolto agli studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2026/2027 a un corso accademico di primo o di secondo livello erogato da NABA. Per regolarmente iscritti si intende aventi formalizzato la domanda di iscrizione per l'a.a. 2026/2027 alla data di presentazione della domanda per il contributo e non aventi pregresse posizioni amministrative o didattiche debitorie o irregolari con NABA. L'iscrizione deve perdurare per l'intero a.a. 2026/2027 e deve altresì risultare soddisfatto il requisito della frequenza obbligatoria alle lezioni, così come concordato nel piano didattico.

3.2 Possono richiedere il contributo per i costi per l'assistenza prestata da parte di personale qualificato gli studenti di cui al punto precedente affetti da disabilità gravissima certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92.

3.3 Per studenti affetti da disabilità gravissima, ai fini del presente Bando, si intendono le persone di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d), e) e f) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016:

- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi

o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

3.4 Le condizioni di cui ai punti precedenti devono risultare certificate, alla data di presentazione della domanda per l'assegno di cura, dal competente soggetto ai sensi della normativa regionale vigente in materia di non autosufficienza ai sensi della Deliberazione N. XII/2023 del 18 Marzo 2023.

3.5 Oltre al possesso dei requisiti di cui precedenti punti, lo studente richiedente dovrà dimostrare con idonea documentazione le spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che lo assista durante le lezioni relative al proprio corso di studi, come indicato al successivo punto 5.2, lettera c).

4 Compatibilità

Il contributo è compatibile con altri benefici o altre provvidenze già in godimento dallo studente, ad esclusione di quelli eventualmente già concessi o che verranno concessi da NABA per l'a.a. 2026/2027, espressamente riferiti all'assistenza personale qualificata funzionale alla frequenza della didattica universitaria, ovvero, analoghi benefici concessi da altre Amministrazioni. Il contributo è altresì incompatibile in caso di espressa previsione sancita dalle normative regionali nelle materie di competenza esclusiva residuale.

5 Presentazione della domanda

5.1 La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere formulata esclusivamente utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Bando, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente o, se impossibilitato, da soggetto a ciò autorizzato.

5.2 La domanda di attribuzione del contributo di cui all'articolo precedente deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione, a pena d'esclusione dall'attribuzione:

- a) attestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque di non autosufficienza ai sensi dell'Allegato n.3 DPCM n.159/2013 rilasciata da parte del soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente;
- b) attestazione, rilasciata dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale vigente, di sussistenza di disabilità gravissima dello studente richiedente il contributo di cui al presente bando come indicato dall'art. 3;
- c) il documento fiscalmente e legalmente valido (es. contratto di lavoro) che comprova l'obbligo giuridico che lo studente richiedente o un suo familiare ha assunto per la retribuzione del servizio di assistenza personale qualificata a beneficio dello stesso studente richiedente il contributo per la durata di almeno 10 mesi nel periodo intercorrente tra settembre 2026 e luglio 2027.

5.3 In caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al punto 5.2, lettera c) prima che siano decorsi i 10 mesi minimi, il beneficio potrà essere mantenuto solo mediante l'invio a NABA di nuovo contratto che permetta di raggiungere il suddetto requisito dei 10 mesi tra settembre 2026 e luglio 2027.

5.4 **La domanda dovrà essere tassativamente trasmessa, unitamente agli allegati di cui al punto 5.2, entro e non oltre il 23 settembre 2026** tramite PEC dsu@pec.naba.it o mail ordinaria (mail dsu@naba.it).

6 Erogazione del contributo

6.1 Dopo l'accertata potenziale idoneità al contributo di cui al presente Bando e dopo l'erogazione da parte del MUR a NABA delle risorse finanziarie funzionali all'attribuzione dell'assegno di cura, la liquidazione del beneficio a favore dello studente affetto da disabilità gravissima di cui al punto 2 avverrà con le seguenti modalità:

- il 50% dell'ammontare a seguito dell'attribuzione del diritto al beneficio all'esito della verifica dei requisiti di cui al precedente punto 3.1;
- il restante 50% dell'ammontare a seguito sia dell'invio a NABA **entro e non oltre il 31 agosto 2027** di quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento del servizio di assistenza personale per almeno 10 mesi in base a regolare contratto di cui al precedente punto 5.2, lettera c), sia della verifica del perdurare dell'iscrizione all'a.a. 2026/2027 e dell'avvenuta regolare frequenza delle lezioni.

6.2 Nel caso in cui le risorse attribuite dal MUR a NABA risultassero non sufficienti per il pagamento della somma di € 15.000,00 a ciascuno degli studenti risultati idonei, l'attribuzione del contributo avverrà dividendo l'ammontare complessivo ricevuto dal MUR per il numero di studenti risultati idonei.

7 Cause di esclusione e decadenza

7.1 Sono cause di non idoneità all'attribuzione del contributo o di decadenza qualora il beneficio sia stato già in parte o in tutto erogato:

- a) la presentazione della domanda oltre il termine tassativo del 23 settembre 2026;
- b) la mancata sottoscrizione della domanda pervenuta;
- c) il mancato possesso, o il venir meno successivamente all'erogazione, di uno o più dei requisiti indicati ai punti 3 e 6.1 del presente Bando;
- d) l'omessa trasmissione della documentazione di cui ai punti 5 e/o 6 del presente Bando;
- e) la risoluzione del contratto di cui al punto 5.2, lettera c) prima del raggiungimento dei 10 mesi minimi di durata, senza che venga presentato altro contratto che integri il periodo mancante per il raggiungimento del requisito temporale minimo;
- f) l'accertata fruizione di altri benefici/provvиденze incompatibili con il contributo di cui al presente Bando come da previsione di cui al punto 4

7.2 Qualora, successivamente all'erogazione anche parziale del beneficio e in esito ai controlli che NABA si riserva di effettuare circa la regolarità della documentazione fornita nonché dei dati dichiarati nella domanda, emergano fatti, omissioni o irregolarità tali da far venire meno il diritto al beneficio, NABA avvierà un procedimento di decadenza dall'assegno di cura con l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario delle somme percepite.

7.3 Lo studente che risulti idoneo all'attribuzione del contributo è tenuto a conservare tutta la documentazione comprovante la corretta titolarità al beneficio per 10 anni a far data dalla concessione dello stesso.

7.4 Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente a NABA qualsiasi variazione nei dati dichiarati o nei documenti prodotti che comporti il venir meno del diritto al beneficio.



7.5 In caso di controversie circa le norme del presente Bando e/o la loro applicazione, Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.

Milano, 24 agosto 2026